



Regione Calabria
Dipartimento Salute e Welfare

Allegato F - Schema di convenzione

Manifestazione di Interesse per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, finalizzata alla co-progettazione e alla realizzazione del Progetto di Volontariato Generativo Intergenerazionale "Generazioni Connesse", in attuazione della Legge Regionale n. 33/2012 recante "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato". D.G.R. n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025–2027 (Art. 39, comma 10, del D.lgs. 23/06/2011, n.118).

SCHEMA DI CONVENZIONE

VISTI

- La Legge 328/2000 "Realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali";
- La Legge regionale n. 23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)", così come modificata con legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018;
- Il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore";
- La Legge n. 266/91 "Legge-quadro sul volontariato";
- La Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale n. 19 del 4 settembre 2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso";
- Legge Regionale n. 33 del 26 luglio 2012 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2020, n. 104, con la quale è stato approvato il "Piano sociale regionale 2020-2022, in attuazione della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23.

RICHIAMATI

- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (CTS), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di



Regione Calabria
Dipartimento Salute e Welfare

Allegato F - Schema di convenzione

quelle relative alla programmazione sociale di zona;

- il terzo comma dell'art. 55 del D.lgs. n. 11/2017 (CTS) che stabilisce che "3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2", dell'art. 55 del medesimo Decreto;
- Artt. 6, 94, 95 e 181, c. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", per quanto applicabili;

Interviene il presente atto di convenzione

TRA

LA REGIONE CALABRIA, di seguito per brevità Regione, rappresentata dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento "Salute e Welfare" domiciliato per la carica in Catanzaro località Germaneto;

E

IL SOGGETTO ATTUATORE denominato, Codice Fiscale....., con sede legale in, nella persona di nato/a a il, il/la quale agisce e interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante, nonché in caso di ATI/ATS con mandato di rappresentanza alla realizzazione del progetto, dell'ATI/ATS costituito con atto Rep. n. del registrato a il dal Notaio siglato con il soggetto Partner, Rappresentante Legale Sede Legale..... C.F./P. IVA

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Salute e Welfare ed il Soggetto Attuatore per la realizzazione del progetto denominato "**Progetto di Volontariato Generativo Intergenerazionale: "Generazioni Connesse"**" che qui si intende integralmente richiamato per come approvato e da svolgersi nel rispetto di quanto ivi previsto e del progetto di bilancio per quanto concerne le fasi di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento attinenti il Progetto stesso.

Le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Il Soggetto Attuatore cura l'organizzazione e la realizzazione del Progetto approvato, in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in esso previste, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'avviso, anche non espressamente richiamata nel presente atto o nell'Avviso.

Art. 3 – Durata della convenzione e modalità di realizzazione

La convenzione ha durata fino alla conclusione del progetto fissata in 12 mesi, salvo proroghe concesse dalla Regione Calabria. In caso di concessione della proroga a invarianza finanziaria, la presente convenzione si intende anch'essa prorogata per il medesimo periodo previa



Regione Calabria
Dipartimento Salute e Welfare

Allegato F - Schema di convenzione

comunicazione formale da parte della Regione.

La data di stipula della presente convenzione (o l'eventuale autorizzazione all'avvio anticipato) rappresenta la data formale di avvio del progetto. Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività progettuali previste dal progetto approvato entro 15 giorni dalla stipula della convenzione. Per avvio delle attività progettuali si intende la presentazione al RP dell'UOA "Salute e Welfare" della comunicazione formale indicante il giorno di avvio delle attività progettuali. Il mancato avvio delle attività entro tale termine comporterà la revoca del finanziamento assegnato.

Per la realizzazione delle attività il Soggetto Attuatore dovrà:

- a) rispettare la tempistica di realizzazione indicata nella proposta progettuale;
- b) tenere costantemente informata la Regione dell'avanzamento esecutivo del progetto;
- c) rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio;
- d) rispettare le regole di ammissibilità delle spese previste dalla manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti del terzo settore (di cui al D.lgs. n. 117/2017) per la coprogettazione e realizzazione di interventi a regia regionale in attuazione al D.D.G. n° ... ed attenersi alle indicazioni in merito all'applicazione delle stesse;
- e) dotarsi di un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente in materia;
- f) assicurare che tutti i documenti giustificativi delle spese rendicontate in originale o copie conformi agli originali, siano tenuti a disposizione della Regione e delle altre Autorità competenti per i cinque anni successivi a partire dalla data di ricezione del pagamento del saldo e comunque fino al termine di eventuali procedure di controllo. Tale decorrenza è sospesa in caso di procedimento giudiziario. Inviare alla Regione la documentazione inerente alla realizzazione del progetto secondo le tempistiche e le modalità dettagliate all'art. 8 e seguenti della presente convenzione, salvo diversa disposizione.

Art. 4 Rispetto degli adempimenti

Il Soggetto Attuatore si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti, in tutte le fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione, di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti dell'Unione europea, nazionali e regionali citati in premessa dei quali, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Le gravi violazioni da parte del Soggetto Attuatore della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Art. 5 - Obblighi della Regione

Per la realizzazione delle attività la Regione:

- a) Co-gestisce con il Soggetto Attuatore l'attuazione delle attività progettuali;
- b) Condivide con il soggetto Attuatore le informazioni relative alla gestione finanziaria ed ai risultati delle verifiche;
- c) Assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della Regione, dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;

Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Soggetto Attuatore



Regione Calabria
Dipartimento Salute e Welfare

Allegato F - Schema di convenzione

Il Soggetto Attuatore ai fini della realizzazione del progetto si obbliga a:

- a) avviare l'operazione in data successiva a quella di aggiudicazione del finanziamento e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini di durata e conclusione dell'operazione;
- b) realizzare completamente l'operazione e concluderla entro i termini stabiliti dai provvedimenti dell'Amministrazione regionale;
- c) realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, nel presente atto e nell'Avviso;
- 1) Gli Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/ 2017, devono obbligatoriamente:
 - mantenere almeno una sede operativa permanente in Calabria;
 - prevedere nel proprio statuto quanto stabilito all'art. 61, comma 1, del D.lgs. 117/2017.
- 2) Il Soggetto Attuatore si impegna al mantenimento dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico;
- 3) In caso di modifica del Soggetto Capofila dell'ATS, il Soggetto Attuatore si impegna a darne comunicazione, entro e non oltre 5 giorni alla Regione Calabria, al quale dovranno seguire tutti gli adempimenti formali di modifica dell'atto pubblico di costituzione dell'ATS;
- 4) Il Soggetto Capofila subentrante dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dall'art. 2 e seguenti dall'avviso pubblico, in caso contrario si applicano le cause di decadenza e revoca previste dall'art. 13 e seguenti della convenzione.

Art. 7 – Caratteristiche, Durata E Importo Delle Proposte Progettuali

1. Durata: gli interventi e le attività dovranno concludersi entro e non oltre 11 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di convenzione, salvo eventuali proroghe comunicate dall'Amministrazione regionale.
2. Budget di progetto: Le risorse complessive, messe a disposizione dalla Regione Calabria, per la realizzazione dell'intervento è pari a € 85.000,00.
3. Concessione ed erogazione dei contributi: La Regione Calabria erogherà il contributo, con Decreto del Dirigente di Settore secondo le seguenti modalità:
 - a) un'anticipazione, pari al 80% dell'investimento complessivo a valere su ciascuna azione, sarà erogata entro 30 giorni dalla stipula del presente atto di convenzione tra la Regione Calabria ed il soggetto attuatore;
 - b) Il saldo del 20% verrà erogato/compensato a rendicontazione dell'investimento totale a seguito della trasmissione, da parte del Soggetto Attuatore, della documentazione di rendicontazione comprensiva di fatture, bonifici, quietanze di pagamento o documentazione avente medesimo valore probatorio, comprovante il pagamento.
 - c) Il contributo assegnato si considera accettato, fatta salva l'eventuale rinuncia da parte del soggetto Attuatore, che dovrà essere comunicata alla Regione Calabria, Dipartimento Salute e Welfare, U.O.A - Settore Welfare, al seguente indirizzo pec welfare.lw@pec.regione.calabria.it

Art. 8 - Spese Ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto che rispettano i seguenti principi:
 - a) Essere comprese nelle voci indicate nel piano finanziario approvato;
 - b) Riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio attività e la data di conclusione



Regione Calabria
Dipartimento Salute e Welfare

Allegato F - Schema di convenzione

del progetto;

- c) Essere sostenute dal Soggetto Attuatore aggiudicatario dell'azione (sia esso singolo o in forma associata);
- d) Essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite, con esplicito richiamo al progetto su ogni singola richiesta di rimborso;
- e) Debitamente comprovate da documenti contabili che riportino la descrizione dettagliata delle seguenti tipologie di costo:
 - Spese per personale e professionisti impiegati;
 - Materiale di consumo che dovesse rendersi necessario per le attività;
 - Costi generali legati alla gestione del progetto;
 - Oneri relativi alle spese per l'assicurazione contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché la responsabilità civile verso terzi (ex art. 4 L.266/91).

ART. 9 – Spese Non Ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- Spese di viaggio (trasferte e alloggio);
- Acquisto e/o ristrutturazione immobili;
- Opere di straordinaria manutenzione;
- Costi generali del progetto eccedente la quota limite prevista dalla rispettiva scheda riportata in avviso;
- Le ammende le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi;
- Costi sostenuti al di fuori dei limiti del progetto approvato e spese non rientranti in quelle previste dal piano economico finanziario salvo modifiche intervenute e autorizzate da Regione Calabria.

Art. 10 – Contabilità separata

- 1. Nell'ambito dell'attuazione del progetto il Soggetto Attuatore è tenuto, a garantire una "contabilità separata" per l'operazione oggetto di finanziamento o una "codificazione contabile adeguata" per tutte le transazioni relative all'operazione stessa.
- 2. In entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Soggetto Attuatore deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa all'operazione finanziata, nonché fra questa e le prove documentali.
- 3. L'organizzazione del sistema contabile del Soggetto Attuatore relativa al progetto cofinanziato può avvenire secondo le due diverse (alternative) modalità:
 - a. stante la contabilità predefinita dal soggetto Attuatore, viene predisposta una contabilità separata attraverso la quale siano esattamente individuabili tutti i movimenti finanziari relativi alla singola operazione. In questo caso, il soggetto Attuatore deve predisporre un sistema di contabilità



Regione Calabria
Dipartimento Salute e Welfare

Allegato F - Schema di convenzione

separata che consenta di rintracciare, per la singola operazione realizzata, i movimenti finanziari in entrata e in uscita a essa riferiti. In particolare, il sistema contabile deve fornire per l'operazione finanziata le seguenti informazioni:

- Titolo dell'operazione;
 - Codice di Monitoraggio di riferimento;
 - Codice Unico di Progetto;
 - Importo di spesa programmato;
 - Importo ed estremi dell'atto o degli atti di impegno di spesa relativi all'operazione;
 - Importo, tipologia ed estremi dei documenti relativi alla spesa sostenuta (fatture quietanzate o documenti contabili avente forza probatoria equivalente);
 - Importo, tipologia e estremi dei titoli di pagamento o delle quietanze liberatorie;
 - Estremi di registrazione nei libri contabili obbligatori o nella contabilità pubblica;
- b. non viene definita una contabilità separata ma nel sistema di contabilità del Soggetto Attuazione vengono introdotte specifiche codificazioni relative alla singola operazione in modo tale da rendere possibile l'immediata e chiara individuazione di tutte le transazioni relative ad una operazione cofinanziata, la loro inequivocabile riconducibilità all'operazione, nonché il rapido riscontro tra il movimento e la documentazione probatoria della spesa. Sotto il profilo finanziario, inoltre, è necessario che il Soggetto attuatore disponga di un conto di tesoreria nel quale siano chiaramente evidenziate sia le entrate ricevute a titolo di anticipo, sia le uscite delle risorse relative alle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione finanziata.

Art. 11 - Presentazione della rendicontazione

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a svolgere tutte le attività necessarie per la corretta attuazione delle operazioni previste nell'intervento.
2. Il fascicolo del procedimento deve essere reso disponibile, senza limitazioni, da parte del Soggetto Attuatore a favore dell'Amministrazione regionale e di tutti i soggetti interessati, su supporti comunemente accettati.
3. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata dal soggetto attuatore, sottoscritta dal legale rappresentante.
4. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere entro tre mesi dalla conclusione degli interventi una relazione della rendicontazione finale che contenga i seguenti elementi:
 - L'importo effettivamente speso, tenuto conto delle eventuali rimodulazioni effettuate a seguito di rinunce, revoche o secondo quanto ivi previsto dall'art. 13;
 - Gli interventi realizzati e i risultati conseguiti;
 - L'indicazione del costo finale di ogni singolo intervento con le relative voci di spesa (rendiconto economico finanziario finale).
5. Il Soggetto Attuatore rendiconta le spese relative all'attività progettuale finanziata. La tipologia delle voci di spesa indicate nel rendiconto devono corrispondere a quella indicata nel progetto approvato, parte integrante della domanda di contributo.
6. Il Responsabile di procedimento attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la conferma del contributo.



Regione Calabria
Dipartimento Salute e Welfare

Allegato F - Schema di convenzione

7. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile di procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Art. 12 - Modalità di rendicontazione

1. Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di realizzare l'operazione finanziata nel rispetto di quanto stabilito nel progetto approvato e dal Provvedimento di concessione. Al fine di conseguire il riconoscimento delle spese e l'erogazione del saldo secondo le modalità indicate sopra, predispone ed inoltra la documentazione inerente al rendiconto;
2. Tutte le spese sostenute, per essere ritenute ammissibili e dunque rimborsabili, dovranno rispettare i seguenti principi generali di ammissibilità:
 - a) riferibili al periodo di vigenza del finanziamento, ovvero sostenute nel periodo compreso tra la data di avvio e la conclusione del progetto;
 - b) pertinenti e imputabili al progetto: è necessario che i beneficiari appongano il codice CUP (Codice Unico di Progetto) su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi allo specifico progetto d'investimento ed in tutte le comunicazioni con l'Amministrazione inerenti il progetto stesso;
 - c) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
 - d) correttamente classificate e riferite a voci di spesa previste nel Piano Economico del progetto approvato;
 - e) effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati dal soggetto Attuatore, e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, regolarmente registrati nella contabilità dell'attuatore in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili previsti per la natura giuridica e il settore di appartenenza del soggetto attuatore;
 - f) ammissibili secondo le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.
 - g) In caso di personale interno, il costo diretto per il personale da rendicontare deve essere asseverato attraverso attestazione rilasciata dal Consulente del Lavoro iscritto nell'apposito albo.
 - h) I costi per l'acquisto di materiale, per come previsto dal progetto approvato e dal quadro economico che ne determina lo stanziamento, dovranno essere rendicontati attraverso giustificativi di spesa che riportino i riferimenti del progetto sul quale gravano le spese sostenute e rendicontate come stabilito dal punto 2 del presente articolo.

Art. 13 - Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - rinuncia del Soggetto Attuatore;
 - Perdita dei requisiti per come previsto dal precedente articolo 6;
 - mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dalla presente convenzione;
 - qualora il soggetto Attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, nel caso in cui tali inadempienze pregiudichino l'assolvimento da parte della Regione degli



Regione Calabria
Dipartimento Salute e Welfare

Allegato F - Schema di convenzione

obblighi previsti dalla normativa vigente;

- incompleto o insufficiente riscontro alla richiesta di chiarimenti e integrazioni nei termini perentori stabiliti;
- accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - attività svolta diversa da quella ammessa a contributo;
 - attività svolta da soggetto diverso dal destinatario del finanziamento.
- 2. A fronte dell'accertamento dell'inadempienza il RUP invierà comunicazione formale a mezzo pec con cui si intima ad adempiere, invitando il soggetto attuatore a provvedere entro il termine di 15 giorni, con la precisazione che in difetto la convenzione si intenderà risolta;
- 3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme già erogate.

Art. 15 - Sospensione

1. La Regione si riserva la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, la Convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'articolo che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, autorizzati dall'Amministrazione Regionale.
3. In caso di sospensione non autorizzata del soggetto Attuatore, l'Amministrazione si riserva la Facoltà di recedere dalla presente Convenzione.

Art. 16 - Forza maggiore

1. Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza.
2. Non possono essere considerati cause di forza maggiore difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.
3. Il Soggetto Attuatore che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'Amministrazione senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o PEC), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a tali condizioni.
4. Nessuna delle parti della presente Convenzione può essere considerata inadempiente nel caso in cui non riesca ad adempiervi per cause di forza maggiore.
5. In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospesa.

Art. 17 - Protezione dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - *General Data Protection Regulation* (di seguito, "GDPR"), con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell'ambito di applicazione del GDPR, si informa che Il titolare del trattamento è la Regione Calabria (di seguito "Titolare").

I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l'interessato. Potranno essere oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate:

- **Dati personali:** Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del



Regione Calabria
Dipartimento Salute e Welfare

Allegato F - Schema di convenzione

trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.

- **Categorie particolari di dati personali:** Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (ove richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato italiano (art. 9, comma 2, lett. g) GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
- **Dati relativi a condanne penali o reati:** Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori eventualmente richiamate nell'Avviso.

La comunicazione dei dati ad eventuali contitolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dall'Attuatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm.

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti assegnati dall'Amministrazione regionale. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge e, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del connesso procedimento e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge. L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili)



Regione Calabria
Dipartimento Salute e Welfare

Allegato F - Schema di convenzione

e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli Artt. 15 e segg. del GDPR.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altre autorità di controllo eventualmente competente.

Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo PEC al seguente recapito:

I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) sono di seguito indicati:

rdo@pec.regione.calabria.it.

Art. 18 - Regole di pubblicità

1. Il Soggetto Attuatore è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del contributo dell'intervento, secondo stabilito dalla normativa europea.
2. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo di cui è titolare l'attuatore a valere sulla misura è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata con il contributo della Regione Calabria "Progetto di Volontariato Generativo Intergenerazionale: "Generazioni Connesse" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet.

Art. 19 Conflitto d'interessi

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse o incompatibilità che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione.
2. Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse o incompatibilità durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata alla Regione. Il Soggetto Attuatore deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. La Regione si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive.

Art. 20 - Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

Art. 21 - Patto integrità

1. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione il Patto di integrità Approvato con Delibera di Giunta regionale n. -----

Art. 22 - Stipula della Convenzione

1. La presente Convenzione è stipulata in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti. La presente convenzione è repertoriata ed è soggetta alla registrazione solo in caso d'uso.

Art. 23 – Rinvii

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento all'avviso ed alla normativa nazionale e comunitaria nello stesso richiamata, ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i.



Regione Calabria
Dipartimento Salute e Welfare

Allegato F - Schema di convenzione

Art. 24 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo dichiarano conforme alla propria volontà e, in segno di approvazione, lo sottoscrivono.

Per la Regione

Per il soggetto attuatore